

ADERENTI

AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti l'R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali dell'azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno con le modalità previste dall'art. 6a dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996.

La copia del verbale di elezioni sarà inviata all'Organismo Paritetico Provinciale di Mantova.

Il nominativo dell'R.L.S. aziendale eletto deve essere comunicato all'INAIL.

L'R.L.S. eletto parteciperà a un apposito corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata di 32 ore, di cui all'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008.

ADERENTI

AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI

Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure può essere individuato nell'ambito territoriale o nel comparto produttivo.

Le aziende i cui lavoratori hanno eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno:

- a) assolvono gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 a livello aziendale, in particolare richiedono la consultazione dell'R.L.S. nei casi previsti dall'art.50;
- b) inoltrano la copia del [verbale di elezioni](#) all'O.P.P.;
- c) comunicano il nominativo dell'RLS eletto all'INAIL;
- d) provvedono all'iscrizione dell'R.L.S. eletto a un apposito corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata di 32 ore.

Le aziende i cui lavoratori hanno eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale:

- a) assolvono gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 nella sede dell'RLST.



Ente Bilaterale Mantovano
Commercio Turismo Servizi

ORGANISMO

PARITETICO

PROVINCIALE

DI MANTOVA

Decreto legislativo n. 81
del 09 aprile 2008

Accordo interconfederale sui rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro
del 18 novembre 1996

Accordo provinciale sull'O.P.P.
dell'UNCOM Mantova e delle OO.SS. Mantova
del 18 gennaio 2007



Ente certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Via Londra 2 b/c – 46047 Porto Mantovano(MN)
Tel.0376/392944 – FAX 0376/393735
Cod. Fisc.93012720202
info@ebmant.it www.ebmant.it

SCOPI E FINALITA'

In applicazione di quanto previsto dall'art.51 del D.Lgs. 81/2008 è costituito per il settore Terziario Distribuzione Servizi e per il settore Turismo l'**Organismo Paritetico Provinciale di Mantova (O.P.P.)** che assolve i compiti ad esso demandati dal D.Lgs. 81/2008, dall'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996, dall'Accordo provinciale di Mantova del 18 gennaio 2007 e dalla Contrattazione Collettiva in materia di sicurezza.

L'O.P.P. ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;

b) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008;

c) attuare le disposizioni previste dall'art.6b dell'Accordo interconfederale per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;

e) assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere;

f) risolvere, in tutti i casi di insorgenza le controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata

SERVIZI

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'Organismo Paritetico Provinciale di Mantova (l'O.P.P.), ha ratificato la designazione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), effettuata dalle OO.SS.

Le aziende che hanno optato per l'RLST richiedono la [consultazione](#) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b, c, d del D.Lgs. 81/2008

- in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, al pronto soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente,
- in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.37 D.Lgs.81/2008.

Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori come previsto dall'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l'RLST può convocare un'apposita [riunione](#).

SERVIZI

FORMAZIONE

1. Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
▲ durata 32 ore, art.37 D.Lgs. 81/2008
2. Corso per la conduzione del carrello elevatore
▲ durata 12 ore, art. 73 c.1 D.Lgs.81/2008
3. Corso di formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori dei settori ateco di rischio basso
▲ durata 8 ore, art. 37 D.Lgs.81/2008
4. Corso per i preposti in materia di sicurezza sul lavoro
▲ durata 8 ore, art 37 D.Lgs 81/2008
5. Corso per I dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro
▲ durata 16 ore, art 37 D.Lgs 81/2008
6. Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rischio basso
▲ durata 16 ore, art. 34 D.Lgs. 81/2008
7. Corso antincendio basso e medio rischio
▲ durata 8 ore, art. 46 D.Lgs. 81/2008
8. Corso primo soccorso aziendale gruppi B e C
▲ durata 12 ore, art. 45 D.Lgs. 81/2008

COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'Organismo Paritetico Provinciale di Mantova riceve le richieste di collaborazione per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 comma 12 D.Lgs.81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 pubblicato nella G.U. n.8 del 11.01.2012.